



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2293 DELLA COMMISSIONE**

**dell'8 ottobre 2026**

**recante iscrizione dell'indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca», presentata dall'Italia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.
- (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.
- (4) Con lettere ricevute il 19 febbraio 2024 e il 5 marzo 2026, le autorità italiane hanno informato la Commissione che le aziende *Comalbest s.r.l.* e *Industria Alimentare Apulia s.r.l.*, che avevano legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Capocollo di Martina Franca» utilizzando tale denominazione in modo continuativo per più di cinque anni, non erano conformi al disciplinare di produzione, con particolare riguardo al fatto che non erano stabilite nella zona geografica delimitata nel disciplinare. Questo punto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.
- (5) Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, applicabili alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è opportuno concedere alle aziende *Comalbest s.r.l.* e a *Industria Alimentare Apulia s.r.l.* un periodo transitorio affinché possano continuare a utilizzare il nome «Capocollo di Martina Franca». Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, il periodo transitorio dovrebbe essere di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>).

<sup>(3)</sup> Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU C, C/2026/3344, 22.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/3344/oj>).

*Articolo 2*

Le aziende *Comalbest s.r.l.* e *Industria Alimentare Apulia s.r.l.* sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome «Capocollo di Martina Franca» per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2026

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Christophe HANSEN  
Membro della Commissione*

---